

KONE S.p.A.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
per la prevenzione dei reati**

(art. 6 d. lgs. n. 231/2001)

PARTE SPECIALE

**REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2012

INDICE

CAPITOLO I INTRODUZIONE	3
1.1. Caratteristiche specifiche dei modelli organizzativi ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 (c.d. “testo unico sulla sicurezza”)	3
1.2. Contenuti della Parte Speciale.....	5
CAPITOLO II I REATI PRESUPPOSTO E LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO.....	6
2.1. Caratteristiche dei reati di cui all’art. 589, comma 2 e all’ art. 590, comma 3 c.p. - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	6
2.1.1 <i>Omicidio Colposo Aggravato</i>	6
2.1.2 <i>Lesioni Gravi o Gravisime Aggravate</i>	7
2.2. Sanzioni previste a carico dell’ente in relazione ai delitti di cui all’art. 589, comma 2 e all’ art. 590, comma 3 Codice Penale.....	8
CAPITOLO III LE ATTIVITA’ SENSIBILI E IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	10
3.1 Premessa	10
3.2 Individuazione delle “attività sensibili”	11
3.3 Il Sistema KONE per l’adempimento degli obblighi in materia antinfortunistica	12
3.3.1. <i>Il Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori</i>	12
3.3.2. <i>Standards di controllo generali</i>	12
3.3.3. <i>Standard di controllo specifici</i>	13
3.4. L’ assetto organizzativo e la delega di Funazioni.....	20
3.5. Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza	22
3.6. Terzi Destinatari del Modello.....	23

CAPITOLO I INTRODUZIONE

1.1. Caratteristiche specifiche dei modelli organizzativi ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 (c.d. "Testo Unico sulla Sicurezza")

Nella corso della fase di analisi finalizzata alla attuazione del Decreto, KONE ha tra l'altro considerato in concreto rilevanti per la Società le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del Decreto ovvero i reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123) ed, in particolare, come sarà più ampiamente illustrato *infra*,

- l'omicidio colposo (art. 589, comma 2, c.p.)
- le lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.).

In coerenza con quanto sopra, KONE ha quindi proceduto alla elaborazione e costruzione della presente Parte Speciale del Modello, volta alla prevenzione dei reati di cui sopra in applicazione sia dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (il "Decreto" o "d. lgs. 231/2001") e sia dell'art. 30 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ("Testo Unico sulla Sicurezza" o "D. Lgs. 81/2008").

Come già esposto nella Parte Generale, l'art. 6 del d. lgs. 231/2001 individua i criteri, i contenuti e requisiti generali propri dei modelli di organizzazione, i quali devono:

- individuare le attività "*a rischio-reato*";
- prevedere specifici protocolli di formazione-attuazione delle decisioni concernenti i reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza¹ sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Inoltre, lo stesso art. 6 stabilisce che il modello può essere efficacemente attuato solo qualora siano posti in essere:

- una verifica periodica e eventuale modifica dello stesso, quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

A fronte di tali requisiti generali, e quindi validi per la costruzione di un Modello volto alla prevenzione di tutti i c.d. reati presupposto, l'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 stabilisce in via esplicita e specifica quali sono le caratteristiche che il Modello deve presentare per avere

¹ L'Organismo di Vigilanza viene individuato nel d.lgs. 231/2001 all'art.6, comma 1, lett. b) ove si dispone che l'ente non risponde del reato commesso se prova, fra le altre cose, che "*il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo*", e che secondo la lettera d) "*non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)*". Si stabilisce ancora, nell'art.6 comma 4, che "*negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b) del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente*".

efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in relazione ai reati compiuti in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro², individuando, in particolare, le seguenti:

- attitudine ad assicurare il rispetto della normativa in materia prevenzionale e la registrazione delle attività relative, con specifico riferimento:
 - “a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relative ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
 - b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
 - c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti per la sicurezza;*
 - d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
 - e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
 - f) alle attività di vigilanza con riferimenti al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
 - g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
 - h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate”.*
- (comma 1);
- previsione di una articolazione di funzioni atta ad assicurare la salvaguardia degli interessi protetti (comma 3);
- predisposizione di idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate (comma 4).

Ne consegue che l'efficacia esimente del Modello in relazione ai reati commessi in violazione della normativa antinfortunistica sarà subordinata e non potrà prescindere dalla efficace previsione e adozione di

- protocolli e procedure idonee a garantire la conformità dei propri comportamenti al rispetto della legislazione vigente, in ogni prevedibile circostanza (ivi comprese le potenziali situazioni di emergenza) tracciandone, con apposita registrazione, l'avvenuta effettuazione dell'attività di controllo (art. 30, comma 2);
- una organizzazione funzionale, dovutamente formalizzata, adeguata alla gestione delle problematiche inerenti la salute e sicurezza sul lavoro, che individui quali compiti devono essere svolti da parte di ogni attore che partecipa ai processi decisionali (art. 30, comma 3), a partire dal datore di lavoro fino a raggiungere ogni singolo lavoratore riservando particolare attenzione alle figure specifiche previste dalla normativa di riferimento (es. responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente, addetto al primo soccorso, etc.);
- un sistema di controllo in grado di:
 - o verificare l'adeguatezza del Modello in ordine alla sua reale capacità di prevenire i reati in materia antinfortunistica;
 - o vigilare sull'effettività del Modello (verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito);

² In via preliminare, è interessante notare come l'art. 30 si collochi all'interno della Sezione II del Capo III del d.lgs. 81/2008, in cui viene disciplinata la specifica fase della valutazione dei rischi, a dimostrazione dello stretto rapporto esistente tra la fase di risk assessment e i modelli di organizzazione e gestione, confermando che solamente sulla base di un approfondito risk assessment può essere costruito un idoneo sistema di governo del rischio.

- analizzare il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure preventive adottate;
- aggiornare il Modello quando “siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico”.

1.2. Contenuti della Parte Speciale

La presente Parte Speciale, volta specificamente alla descrizione del Modello adottato da KONE per prevenire i reati in materia antinfortunistica, è composta di due parti delle quali la prima identifica e descrive (sia pure brevemente) le fattispecie di reato rilevanti (cfr. Capitolo I)³; nella seconda vengono individuati e descritti le attività sensibili ed i relativi protocolli specifici (paragrafo II), comprensivi dei presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati presupposto (ai quali si affiancano le previsioni del Codice Etico⁴).

I termini in maiuscolo non altrimenti definiti nel presente documento avranno il significato loro attribuito nella Parte Generale.

³ La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell’ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

⁴ I termini in maiuscolo non altrimenti definiti nel presente documento avranno il significato loro attribuito nel Modello.

CAPITOLO II

I REATI PRESUPPOSTO E LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO

2.1. Caratteristiche dei reati di cui all'art. 589, comma 2 e all' art. 590, comma 3 c.p. - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

L'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, così come sostituito dall'art. 30 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha esteso l'ambito applicativo della responsabilità da reato degli enti ai delitti "*di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, c.p. commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*" ossia alle ipotesi di omicidio colposo (aggravato) e di lesioni gravi o gravissime (aggravate)⁵, prevedendo altresì le sanzioni (pecuniarie e interdittive) a carico dell'ente.

2.1.1 Omicidio Colposo Aggravato

L' art. 589, comma 2 Codice Penale recita :

«Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è punito con la pena della reclusione da due a sette anni».

Le principali caratteristiche della fattispecie di reato in discorso sono così sintetizzabili:

- **oggetto:** la norma tutela la vita umana sanzionando i comportamenti che provochino la morte per colpa del reo con condotte che violino l'incolumità del lavoratore;
- **soggetto attivo:** malgrado il soggetto attivo del reato possa essere "*chiunque*", il rimprovero per non aver tenuto quella condotta assunta come causa dell'evento è mosso a colui o coloro che, per il ruolo nell'organizzazione e nel luogo di lavoro interessato all'evento, si ritiene avrebbero dovuto adottare o imporre l'osservanza di una data misura protettiva⁶;

⁵ Articolo 300 - Modifiche al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. L'articolo 25-septies del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231(N), è sostituito dal seguente:

«Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) - 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589(N) del Codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589(N) del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.»

⁶ Quindi, il chiunque si "trasforma" di volta in volta in questo o quel soggetto, la cui posizione in quel determinato luogo di lavoro lo colloca tra quelle figure alle quali le fonti normative prevenzionali assegnano una funzione - con i correlati obblighi - di scelta, programmazione, attuazione, controllo delle diverse misure prevenzionali, legislativamente predefinite e presuntivamente ritenute idonee a prevenire l'evento infortunistico in questa o quella delle attività lavorative. La Società al fine di rendere concretamente applicabili le regole prevenzionali ha individuato, all'interno della propria organizzazione imprenditoriale, i diversi ruoli e la ripartizione organizzativa

- **nesso di causalità:** ai sensi dell'art. 40, comma 1, del c.p. “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipendente l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione”. Per poter stabilire che un determinato evento è conseguenza di una azione od omissione si deve ricorrere alla c.d. “condicio sine qua non”, per cui, se si elimina la detta azione od omissione, viene meno anche l'evento. Ovviamente per poter affermare che una azione (od omissione) costituisce condizione necessaria di un evento bisogna ricorrere a nozioni scientifiche o anche statistiche che dimostrino che v'è consequenzialità tra quella condotta e quell'evento. Poiché è impossibile conoscere tutti gli aspetti dei fatti e tutti i profili della situazione storica, il giudizio sul nesso di causalità è, in fondo, un giudizio di “alta probabilità” o di probabilità logica o razionale credibilità circa la consequenzialità di un evento ad una condotta.

In caso di omicidio colposo, in particolare, il rapporto di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento non resta escluso per il solo fatto che tale condotta non sarebbe stata idonea a produrre l'evento stesso senza il concorso della condotta antiggiuridica altrui (del lavoratore o di terzi), se non quando questi abbia posto in essere una condotta dolosa ovvero sia andato incontro ad un rischio elettivo generato da un'attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso;

- **elemento soggettivo:** il soggetto attivo del reato deve aver realizzato involontariamente, cioè per colpa, la morte del lavoratore. Il soggetto attivo versa in colpa quando la sua condotta violi le regole cautelari, cioè le regole che impongono comportamenti, non realizzando i quali è prevedibile che si realizzi l'evento dannoso, mentre, realizzandoli, tale evento non è prevedibile ed evitabile. La condotta colposa può essere violatrice o di norme generiche e di prudenza, diligenza e perizia ovvero di norme specifiche (ad es. quelle contenute nel D. Lgs. 81/2008) che impongono di agire o non agire. Queste norme specifiche sono fondate sulla conoscenza che certe azioni o certe omissioni possono determinare pericolo di danni ai beni protetti, come la vita dei lavoratori.

E' importante rilevare che, mentre i comportamenti doverosi sono valutati sulla base della migliore scienza per essere adeguati al progresso tecnologico (art. 18, comma 1° lett. z) del D. Lgs. 81/2008), la prevedibilità dell'evento (o, per converso, la sua evitabilità) vanno valutate tenendo presente il modello di agente formato per quella stessa condizione o professione del caso di specie. Le norme cautelari scritte non esauriscono tutta la prudenza, diligenza o perizia necessarie, cosicché il giudizio negativo circa l'atteggiamento psicologico del soggetto agente può trovare fondamento, appunto, in valutazioni generiche del dovere di sicurezza; può infatti sussistere la colpa del soggetto attivo sulla base delle comuni nozioni generali di prudenza, diligenza e perizia.

2.1.2 Lesioni Gravi o Gravissime Aggravate

L'art. 590, comma 3 del Codice Penale dispone:

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale se il fatto è commesso con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è punito, per le lesioni gravi, con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa ad euro 500 a euro 2.000 e per le lesioni gravissime, con la reclusione da uno a tre anni”

Con riferimento alle ipotesi di lesioni gravi o gravissime aggravate si individuano quindi i seguenti elementi:

- **oggetto:** la norma tutela l'integrità fisica e fisico-psichica della persona sanzionando i

degli stessi: solo così le “posizioni di garanzia” sono nelle condizioni di adempiere agli obblighi che tale posizione aggrega a sé, e la funzione di tutela dei terzi è sostanziale, e non già un mero “parametro” di valutazione dell'eventuale responsabilità

comportamenti che provochino una malattia o una situazione patologica penalmente rilevante.

Il Codice Penale distingue a tale proposito tra lesione personale grave e lesione personale gravissima. Si ha lesione personale grave se dal fatto deriva (i) una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni oppure (ii) l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è definita gravissima se dal fatto deriva: (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (ii) la perdita di un senso, o la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; oppure (iii) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

- **soggetto attivo:** si tratta di un reato che può essere commesso da “*chiunque*”; tuttavia, valgono anche per le lesioni colpose gravi o gravissime le considerazioni già esposte in relazione al soggetto attivo del reato di omicidio colposo (v. *supra* 2.1.1.);

nesso di causalità: nessuna peculiarità presenta la causalità rispetto a quella relativa al reato di omicidio colposo delineata al precedente punto 2.1.1.; anche in questa ipotesi, peraltro, il rapporto di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento non resta escluso per il solo fatto che tale condotta non sarebbe stata idonea a produrre l'evento stesso senza il concorso della condotta antiggiuridica altrui, e in particolare del lavoratore, se non quando questi abbia posto in essere una condotta dolosa ovvero sia andato incontro ad un rischio elettivo generato da un'attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso;

- **elemento soggettivo:** anche in questo caso nessuna peculiarità rispetto a quanto già descritto nel reato di omicidio colposo aggravato. Il soggetto attivo versa quindi in colpa quando la sua condotta violi le regole cautelari, cioè le regole che impongono comportamenti, non realizzando i quali è prevedibile che si realizzi l'evento dannoso, mentre, realizzandoli, tale evento non è prevedibile ed evitabile

2.2. Sanzioni previste a carico dell'ente in relazione ai delitti di cui all'art. 589, comma 2 e all' art. 590, comma 3 Codice Penale

L'art. 25-septies del Decreto (così come sostituito dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008) prevede che per i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime (ex artt. 589, comma 2 e 590, comma 3 del codice penale) commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro siano inflitte all'ente le seguenti sanzioni:

- (i) in relazione al delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 (ovvero in caso di omessa valutazione dei rischi ed omessa elaborazione del relativo documento nelle aziende che presentano “indici di pericolosità” importanti come, ad esempio, le aziende soggette alla normativa cosiddetta “Seveso”), si applicano
 - una sanzione pecuniaria in misura pari a 1000 quote (dove ciascuna quota corrisponde ad un importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37) nonché
 - in caso di condanna, la sanzione interdittiva per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore ad 1 anno;
- (ii) in relazione al delitto di omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (al di fuori dei casi di cui al punto (i)), si applicano

- una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote e
 - in caso di condanna, la sanzione interdittiva per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore ad 1 anno;
- (iii) in relazione al delitto di lesione personale colposa grave o gravissima (art. 590, comma 3, c.p.) commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applicano
- una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote e
 - in caso di condanna, la sanzione interdittiva per una durata non superiore ad 6 mesi.

CAPITOLO III LE ATTIVITA' SENSIBILI E IL SISTEMA DEI CONTROLLI

3.1 Premessa

Come già illustrato, KONE ha considerato in concreto rilevanti le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*septies* del Decreto ovvero i reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123) ed, in particolare

- l'omicidio colposo (art. 589, comma 2, c.p.)
- le lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro. Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D.Lgs. 81/2008, portante attuazione della delega di cui all'art. 1 L. n. 123/2007, anche noto come "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro (di seguito, anche 'TU').

Ne consegue che i reati oggetto della presente Parte Speciale possono essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni normative in relazione ai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori⁷; e che, d'altro canto, ai fini della individuazione di tali rischi sono da considerarsi i fattori di rischio riportati nel Documento di Valutazione Rischi (di seguito, anche 'DVR'), intesi come "*attività sensibili*", e cioè come operazione il cui compimento richiede l'esecuzione di una attività nell'ambito della quale si può verificare una "*occasione di reato*".

Su tali basi, ed attenendosi, in primo luogo, alle prescrizioni fornite dall'art. 30 del testo Unico Sicurezza, KONE ha proceduto a istituire, rivedere o aggiornare, a seconda della necessità

- il sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici in materia antinfortunistica (art. 30, comma 1) nonché per la tracciabilità degli stessi (art. 30, comma 2);
- una articolazione di funzioni volta ad assicurare le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio (art. 30, comma 3);
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello (art. 30, comma 3);
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate (art. 30, comma 4).

Nel presente Capitolo III saranno illustrate le attività poste in essere dalla Società ai fini della individuazione delle attività sensibili (paragrafo 3.2.), della elaborazione del sistema aziendale (paragrafo 3.3.), dell'articolazione delle funzioni adottata dalla Società ai fini della valutazione e del controllo del rischio (paragrafo 3.4.) Per quanto attiene al sistema disciplinare nonché alle modalità con cui la Società ha inteso assicurare la continuità delle condizioni di idoneità del Modello si rinvia a quanto già previsto nei Capitoli 5 e 6 della Parte Generale di questo documento come integrato, per quanto attiene alle attività di verifica da parte dell'Organismo

⁷ Correttamente, quindi, per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe considerare le possibili modalità attuative dei reati in discorso in seno all'azienda, le Linee Guida rilevano che l'analisi delle possibili modalità attuative non può aprioristicamente escludere alcuna delle attività e dei luoghi di lavoro in cui esse vengono ad espletarsi.

di Vigilanza, da quanto indicato al seguente paragrafo 3.5.

3.2 Individuazione delle “attività sensibili”

In coerenza con quanto esposto, l’analisi dei processi aziendali della Società ha individuato quali “*attività sensibili*” (nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato previste dall’art. 25-*septies* del Decreto), tutte le attività richiamate dall’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 e così, in particolare:

- a. **Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi:** si tratta dell’attività di periodica valutazione dei rischi al fine di: (i) individuare i pericoli e valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; (ii) identificare le misure in atto per la prevenzione e il controllo dei rischi e per la protezione dei lavoratori; (iii) definire il piano di attuazione di eventuali nuove misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie;
- b. **Rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge:** si tratta delle attività volte a garantire la conformità delle strutture e attività aziendali alla normativa tecnica propria delle attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici presenti ed utilizzati in azienda.
- c. **Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori:** si tratta delle attività relative alla attuazione e alla gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, comprensiva delle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d. **Attività di sorveglianza sanitaria:** si tratta dell’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;
- e. **Attività di informazione e formazione dei lavoratori:** si tratta (i) della gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché (ii) della gestione ed attuazione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti, con particolare riferimento a quei soggetti che ricoprono ruoli particolari in azienda;
- f. **Attività di vigilanza sull’applicazione e sul rispetto da parte dei lavoratori delle procedure e delle istruzioni operative adottate da KONE:** si tratta della gestione delle attività volte a verificare: (i) la corretta applicazione di politiche, programmi e procedure; (ii) la chiara definizione, la comprensione, la condivisione e l’operatività delle responsabilità organizzative; (iii) la conformità dei prodotti e delle attività industriali alle leggi e alle norme interne; (iv) l’identificazione degli eventuali scostamenti e la regolare attuazione delle relative azioni correttive; (v) l’identificazione e il controllo di tutte le situazioni di rischio conoscibili;
- g. **Attività di acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie:** si tratta della gestione dell’attività volta a garantire la richiesta e raccolta della documentazione e/o delle certificazioni connesse all’esercizio dell’attività ed obbligatorie per legge;
- h. **Attività di periodica verifica dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate:** si tratta della verifica sistematica e continua dei dati e/o indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il SGAS della Società e, conseguentemente, della verifica dell’applicazione ed efficacia delle procedure adottate;

- i. **Organizzazione della struttura aziendale con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro:** si tratta delle attività volte a garantire una struttura organizzativa aziendale che preveda una articolazione di funzioni in grado di assicurare le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

3.3 Il Sistema KONE per l'adempimento degli obblighi in materia antinfortunistica

3.3.1. Il Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori

Già anteriormente alla adozione del Modello, la Società aveva adottato un proprio Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori (SGAS), conforme ai requisiti di cui al British Standard OHSAS 18001:2007 "*Occupational Health & Safety Management System*". Tale SGAS di KONE è stato oggetto di debita certificazione -relativamente all'intero territorio nazionale- da parte dell'Organismo LRQA Italy S.r.l. ("*Lloyd's Register Quality Assurance Italy S.r.l.*"), da ultimo in data 8 aprile 2011.

Come noto, lo standard OHSAS stabilisce quali sono i criteri per un Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sul lavoro (SGAS), al fine di consentire all'organizzazione aziendale di controllare i propri rischi di igiene e sicurezza e migliorare le proprie prestazioni (OHSAS specification "*given requirements for an occupational health and safety – OH&S – management system, to enable an organization to control its OH&S risks and improve its performances*").

Il SGAS di KONE comprende, oltre al "*Manuale Ambiente e Sicurezza*", un insieme di **Procedure di Sistema** (nelle quali vengono descritte le attività e/o i processi aziendali, con specifica indicazione di (i) scopo, (ii) utenti, (iii) applicabilità, (iv) responsabilità, (v) controllo dell'applicazione, (vi) descrizione del processo (vii) definizioni (viii) riferimenti e (ix) gestione dei documenti), corredate di **Istruzioni operative**, **Documenti Tecnici**, **Moduli** ed altri Documenti richiamati di volta in volta nel Manuale o nelle Procedure ad essi riferite.

Le versioni vigenti di tali documenti sono disponibili presso la Funzione Qualità e sono, sottoscritte per verifica, identificazione ed approvazione dalle funzioni coinvolte. Una versione elettronica è disponibile sull'intranet aziendale ed accessibile per la consultazione da parte dei dipendenti. Tutte le procedure sono caratterizzate dalla individuazione delle funzioni di compilazione, approvazione, attuazione e controllo, con adeguata formalizzazione e documentazione delle fasi dei relativi processi funzionali.

All'interno dello SGAS di KONE (di volta in volta integrato da altri sistemi di gestione; si veda ad es. il Sistema della Qualità) si trovano gli standard di controllo generali e speciali che contengono le modalità formali per assicurare che lo svolgimento o la verifica di una attività sensibile (o di una serie di attività sensibili) si svolgano in modo da assicurarne la conformità sostanziale e formale alle disposizioni di legge applicabili.

3.3.2. Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo di carattere generale da considerare e applicare con riferimento a tutte le attività sensibili sopra individuate sono i seguenti:

- **Norme/Circolari/Procedure di carattere generale:** esistono disposizioni aziendali e procedure formalizzate che stabiliscono i principi di comportamento e le modalità operative da osservare per lo svolgimento delle attività sensibili, affinché ciò avvenga in coerenza con la Politica e le linee guida di KONE in materia di salute e sicurezza sul lavoro (rif. alla "*Politica Ambiente e Sicurezza*" di cui al **paragrafo 2.1. del "Manuale Ambiente e Sicurezza"** e alla **QPP-KIT05 "Gestione comunicazione, partecipazione e consultazione"**). La Politica per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro viene dalla Direzione aziendale (i) documentata, attuata e

mantenuta nel tempo, (ii) comunicata a tutti i dipendenti affinché gli stessi siano coscienti dei loro obblighi individuali in tema di salute e sicurezza sul lavoro, (iii) resa disponibile alle parti interessate e (iv) riesaminata per accertarne la sua continua idoneità, in occasione dei riesami dei Sistemi di Gestione da parte della direzione ed ad ogni modifica significativa degli stessi (rif. **QPP_KIT06** “*Riesame del Sistema di Gestione Sicurezza e Ambiente*”).

- **Norme e Procedure in materia di registrazione ed archiviazione:** la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale relativa alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sono previste da procedure specifiche, secondo il principio per cui ogni operazione deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata. Inoltre, il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile viene gestito in modo tale che lo stesso sia verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali la cui compilazione, approvazione, identificazione, distribuzione, conservazione ed eliminazione viene debitamente controllata all'interno del Sistema di Gestione (rif. **QPS_QSA01** “*Gestione documenti e registrazioni del Sistema gestione Qualità Sicurezza e Ambiente*”)

3.3.3. Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori *standard* di controllo specifici previsti dalla Società per le attività sensibili sopra individuate:

3.3.3.1. Rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge.

Relativamente all'attività sensibile di “Rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge”, gli standard di controllo specifici previsti dalla Società si rinvencono in una serie di procedure adottate ed attuate per garantire il rispetto degli obblighi tecnico-normativi relativamente alle attrezzature, agli impianti, ai luoghi di lavoro, agli agenti chimici, fisici e biologici (art. 30, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008).

Più specificamente, la Società si è dotata delle seguenti procedure:

- **QPP_KIT02** “*Gestione dei requisiti di legge in materia di sicurezza e ambiente*”. Si tratta di una procedura volta ad individuare, gestire, divulgare ed archiviare le prescrizioni legislative ed i riferimenti normativi che interessano le attività svolte nell'azienda, nonché gli adempimenti che ne derivano (rif. **QPP_KIT02_A01** “*Elenco prescrizioni legali applicabili e adempimenti*”).
- **QPP_KIT04** “*Gestione controlli operativi, sorveglianza e manutenzione*”. E' la procedura con la quale la Società intende definire le modalità e responsabilità dei controlli operativi, della sorveglianza e della misurazione che, in linea con la Politica Sicurezza e Ambiente, consentono il rispetto della stessa e degli obiettivi e dei traguardi che ne derivano (rif. **QPP_KIT03** “*Obiettivi, traguardi e dei programmi del Sistema di Gestione Sicurezza e Ambiente*”). La procedura individua per ogni tipologia di controllo un responsabile della misura o rilevazione e definisce modalità e termini di gestione dei documenti relativi. Nel caso di esami o analisi svolte all'esterno, il Responsabile Ambiente e Sicurezza assegna al fornitore di servizi l'esecuzione degli esami o analisi stessi (rif. allegati **QPP_KIT04_A01** “*Anagrafica Attrezzature di Sollevamento*”; **QPP_KIT04_A02** “*Controlli di sicurezza per le attrezzature si sollevamento*”; **QPP_KIT04_A03** “*Audit Interno Ambientale*”; **QPP_KIT04_A04** “*Scadenziario Controlli Operativi*”; **QPP_KIT04_A04** “*Scadenziario Controlli Operativi*”; **QPP_KIT04_A05** “*Utilizzo calibri per controllo diaetro fune TIRAK*”; **QPP_KIT04_A06** “*Verifica Trimestrale delle catene del paranco a mano*”; **QPP_KIT04_A07** “*Verifica Trimestrale delle catene*”; **QPP_KIT04_A08** “*Verifica Trimestrale delle funi*”).
- **SPP_KIT02** “*Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuali e Indumenti*”. E' una

procedura di processo che definisce per il personale KONE la dotazione standard dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e degli indumenti appropriati in relazione ai rischi inerenti alle lavorazioni ed alle operazioni effettuate anche presso terzi (rif. **SPP_KIT02_A01** “*Elenco Dispositivi di Protezione Individuale*”; **SPP_KIT02_A02** “*Dotazione standard di DPI e indumenti per mansione*”; **SPP_KIT02_A03** “*Scheda Personale di DPI e Indumenti*”; **SPP_KIT02_A04** “*Dichiarazione avvenuta consegna DPI Montatore NEB*”; **SPP_KIT02_A05** “*Dichiarazione avvenuta consegna DPI Supervisore NEB*”).

- **SPP_KIT03** “*Gestione ingressi e uscite*”. Con tale procedura KONE stabilisce i requisiti per l’accesso al sito di Pero, ai distretti, alle filiali e alle aree lavori da parte dei dipendenti, dei visitatori e delle imprese esterne. La procedura è completata dagli allegati **SPP_KIT03_A01** “*Registro Visitatori*”; **SPP_KIT03_A02** “*Informativa Visitatori*”.
- **APP_KIT02** “*Gestione Prodotti Chimici*”. Si tratta di una procedura che regola le modalità di gestione dei prodotti chimici (comprendenti le sostanze, le miscele e/o gli articoli nocivi o potenzialmente nocivi presenti in azienda o utilizzate dai lavoratori KONE o dai subappaltatori nello svolgimento delle loro attività (rif: **APP_KIT02_A01** “*Lista prodotti approvati*”).

3.3.3.2. Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi

Relativamente all’attività sensibile di “*Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi*” (art. 30, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008), gli standard di controllo specifici adottati ed efficacemente attuati da KONE sono i seguenti:

- **SPP_KIT12** “*Gestione valutazione dei rischi*”. La procedura disciplina l’attività che costituisce, tra l’altro, il presupposto della formazione e della revisione del Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito anche “DVR”), identificando sia le figure coinvolte nell’attività e sia le procedure volte alla valutazione del rischio, i criteri per la quantificazione dello stesso, i casi particolari nei quali vengono utilizzati criteri e standard diversi (impianti ed apparecchiature elettriche, movimentazione manuale dei carichi, utilizzo di attrezzature munite di videoterminale, rischio incendio, esposizione a rumore, esposizione a vibrazione, esposizione a campi elettromagnetici, esposizione a radiazione ottiche artificiali, esposizione ad agenti chimici, esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, esposizione ad amianto, esposizione ad agenti biologici, protezione da atmosfere esplosive, lavoratori gestanti, puerpere o in periodo di allattamento).

3.3.3.3 Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori

Relativamente all’attività sensibile “*Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*”, comprensiva delle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 30, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 81/2008), gli standard di controllo specifici adottati da KONE sono i seguenti:

- **QPP_KIT01** “*Gestione delle emergenze*”. Con tale procedura KONE individua i criteri, le modalità operative e le responsabilità relative alla gestione delle situazioni di emergenza nelle sedi aziendali. In particolare, tale standard di controllo mira a: (i) identificare le situazioni che possono causare o hanno causato un’emergenza; (ii) rispondere a tali situazioni di emergenza; (iii) prevenire o mitigare le relative conseguenze.

- **SPP_KIT04** “*Gestione sicurezza nei lavori in appalto e subappalto*”. Con tale procedura la Società definisce le responsabilità e gli strumenti per la gestione dell’attività in appalto e subappalto, promuovendo la cooperazione tra la società e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi. La procedura di avvale dei seguenti documenti e moduli operativi: **SSP_KIT04_A01** “*Modulo Richiesta POS*”; **SSP_KIT04_A02** “*Analisi dei Rischi da Interferenze*”; **SSP_KIT04_A03** “*Informativa sui rischi*”; **SSP_KIT04_A04** “*Autocertificazione per la verifica dei requisiti tecnico-professionali*”; **SSP_KIT04_A05** “*Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza*”; **SSP_KIT04_A06** “*Diagrammi di flusso per il DUVRI*”).
- **SPP_KIT03** “*Gestione ingressi e uscite*”. Con tale procedura KONE stabilisce i requisiti per l’accesso al sito di Pero, ai distretti, alle filiali e alle aree lavori da parte dei dipendenti, dei visitatori e delle imprese esterne. La procedura è completata dagli allegati **SPP_KIT03_A01** “*Registro Visitatori*”; **SPP_KIT03_A02** “*Informativa Visitatori*”.
- **QPP_KIT05** “*Gestione comunicazione, partecipazione e consultazione*”. Con tale procedura KONE ha inteso definire le modalità di gestione delle comunicazioni in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro, sia all’interno dell’azienda e sia anche ai fine di garantire una risposta adeguata alle richieste che provengono dall’esterno. L’ambito di operatività di questa procedura è particolarmente ampio, essendo previste sia l’ipotesi di comunicazioni a tutti i lavoratori KONE, effettuate con i mezzi più vari e sia l’ipotesi di comunicazioni rivolte a clienti, fornitori, autorità pubbliche, organi di vigilanza, residenti nelle località limitrofe e simili.

3.3.3.4. Attività di sorveglianza sanitaria

Per quanto attiene alla attività sensibile riferibile alla “*Sorveglianza sanitaria*” ovvero a quell’insieme di atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (art. 30, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 81/2008), gli *standard* di controllo specifici che ha previsto l’azienda sono i seguenti:

- **SSP_KIT06** “*Gestione Sorveglianza sanitaria*” Con tale procedura KONE ha voluto definire compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nello svolgimento dell’attività di sorveglianza sanitaria. In particolare, vengono definite le modalità di nomina del medico competente (cfr. **SSP_KIT06_A01** “*Protocolli sanitari e periodicità delle visite mediche*”; **SSP_KIT06_A04** “*Accordo per custodia cartelle sanitarie o di rischio*”; **SSP_KIT06_A05** “*Nomina a incaricato del trattamento*”), di attuazione delle prescrizioni di legge in relazione alla dichiarazioni di idoneità (**SSP_KIT06_A03** “*Giudizio di idoneità/idoneità alla mansione*”) e della gestione dei dati personali (rif.: **SSP_KIT06_A02** “*Dati personali e occupazionali*”).
- **SIP_KIT06** “*Modalità di consegna della cartella sanitaria e di rischio*”. La procedura è volta a definire le modalità con cui, nelle ipotesi previste dalla legge, viene consegnata al lavoratore la cartella sanitaria e di rischio. La procedura è integrata dagli allegati **SIP_KIT06_A01** “*Lettera di consegna della documentazione sanitaria Sede*”; **SIP_KIT06_A02** “*Modulo per busta cartella sanitaria Sede*”; **SIP_KIT06_A03** “*Modulo di ricevuata delle cartelle sanitarie*”; **SIP_KIT06_A04** “*Lettera di consegna della documentazione sanitaria Filiale*”; **SSP_KIT06_A05** “*Modulo per busta cartella sanitaria Filiale*”.
- le procedure **SSP_KIT07** “*Gestione Accertamenti assenza alcolismo*”, **SSP_KIT05** “*Gestione Lavoratrici Madri*” e **SSP_KIT08** “*Gestione Accertamenti assenza tossicodipendenza*”, con le quali KONE ha individuato le modalità con le quali vengono condotti gli accertamenti previsti dalla legge in relazione all’accertamento

dell'assenza di alcolismo e tossicodipendenza e alla tutela delle lavoratrici madri. Le procedure sono corredate degli allegati: **SSP_KIT05_A01** “Comunicazione Stato di Gravidanza”; **SSP_KIT05_A02** “Attività vietate”; **SSP_KIT05_A03** “Lavorazioni con valutazione dei rischi”; **SSP_KIT08_A01** “Avviso accertamento”; **SSP_KIT07_A01** “Politica aziendale alcool”; **SSP_KIT07_A02** “Iniziativa di informazione”; **SSP_KIT07_A03** “Modalità accertamenti”; **SSP_KIT07_A01** “Politica aziendale alcool”; **SSP_KIT07_A02** “Iniziativa di informazione”; **SSP_KIT07_A03** “Modalità accertamenti”.

3.3.3.5. Attività di informazione e formazione dei lavoratori

Gli *standard* di controllo specifici di KONE collegati all'attività di informazione e formazione dei lavoratori (art. 30, comma 1 lett. e) del D. Lgs. 81/2008) prevedono (i) la gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché (ii) la gestione e l'attuazione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti, con particolare riferimento a quei soggetti che ricoprono ruoli particolari in azienda.

Le procedure di cui si è dotata la Società per la gestione e controllo di tale attività sensibile comprendono:

- la procedura **QPP_ADMHRL01** “Istruzione, informazione, formazione, addestramento e consapevolezza”. Tale procedura è tesa a garantire una razionalizzazione ed uniformità della formazione e dell'addestramento del personale che opera in KONE nonché una metodologia per individuare i bisogni formativi nelle varie aree di attività, per ciascuna mansione e ruolo con riferimento, tra l'altro, al Codice Etico, alla Responsabilità Amministrativa dell'Azienda e alla materia della Sicurezza e dell'Ambiente .
- **QPP_KIT05** “Gestione comunicazione, partecipazione e consultazione”. Con tale procedura KONE ha inteso definire le modalità di gestione delle comunicazioni in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro, sia all'interno dell'azienda e sia anche ai fine di garantire una risposta adeguata alle richieste che provengono dall'esterno. L'ambito di operatività di questa procedura è particolarmente ampio, essendo previste sia l'ipotesi di comunicazioni a tutti i lavoratori KONE, effettuate con i mezzi più vari e sia l'ipotesi di comunicazioni rivolte a clienti, fornitori, autorità pubbliche, organi di vigilanza, residenti nelle località limitrofe e simili.
- **SPP_KIT03** “Gestione ingressi e uscite”. Con tale procedura KONE stabilisce i requisiti per l'accesso al sito di Pero, ai distretti, alle filiali e alle aree lavori da parte dei dipendenti, dei visitatori e delle imprese esterne. La procedura è completata dagli allegati **SPP_KIT03_A01** “Registro Visitatori”; **SPP_KIT03_A02** “Informativa Visitatori”.
- **SPP_KIT02** “Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuali e Indumenti”. E' una procedura di processo che definisce per il personale KONE la dotazione standard dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e degli indumenti appropriati in relazione ai rischi inerenti alle lavorazioni ed alle operazioni effettuate anche presso terzi (rif. **SPP_KIT02_A01** “Elenco Dispositivi di Protezione Individuale”; **SPP_KIT02_A02** “Dotazione standard di DPI e indumenti per mansione”; **SPP_KIT02_A03** “Scheda Personale di DPI e Indumenti”; **SPP_KIT02_A04** “Dichiarazione avvenuta consegna DPI Montatore NEB”; **SPP_KIT02_A05** “Dichiarazione avvenuta consegna DPI Supervisore NEB”);

Per una corretta ed efficace gestione dell'attività informativa e formativa la Società si è dotata, inoltre, di tutta una serie di Istruzioni Operative (I.O.) che sono proprie di ciascuna divisione e

attività reparto di KONE (vedi Paragrafo 2.4.2.6).

3.3.3.6. Attività di vigilanza sull'applicazione e sul rispetto da parte dei lavoratori delle procedure e delle istruzioni operative adottate da KONE

Gli *standard* di controllo specifici che KONE si è data per gestire l'attività sensibile in questione sono volti a verificare: (i) il rispetto delle procedure e delle istruzioni operative da parte dei lavoratori, (ii) la chiara definizione, la comprensione, la condivisione e l'operatività delle responsabilità organizzative, (iii) la conformità dei prodotti e delle attività industriali alle leggi e alle norme interne, (iv) l'identificazione degli eventuali scostamenti e la regolare attuazione delle relative azioni correttive, (v) l'identificazione e il controllo di tutte le situazioni di rischio conoscibili (art. 30, comma 1 lett. f) del D.Lgs. 81/2008).

In particolare:

- **QPP_KIT04** “Gestione controlli operativi, sorveglianza e manutenzione”. E’ la procedura con la quale la Società intende definire le modalità e responsabilità dei controlli operativi, della sorveglianza e della misurazione che, in linea con la Politica Sicurezza e Ambiente, consentono il rispetto della stessa e degli obiettivi e dei traguardi che ne derivano (rif. **QPP_KIT03** “Obiettivi, traguardi e dei programmi del Sistema di Gestione Sicurezza e Ambiente”). La procedura individua per ogni tipologia di controllo un responsabile della misura o rilevazione e definisce modalità e termini di gestione dei documenti relativi. Nel caso di esami o analisi svolte all'esterno, il Responsabile Ambiente e Sicurezza assegna al fornitore di servizi l'esecuzione degli esami o analisi stesse (rif. allegati **QPP_KIT04_A01** “Anagrafica Attrezzature di Sollevamento”; **QPP_KIT04_A02** “Controlli di sicurezza per le attrezzature di sollevamento”; **QPP_KIT04_A03** “Audit Interno Ambientale”; **QPP_KIT04_A04** “Scadenziario Controlli Operativi”; **QPP_KIT04_A04** “Scadenziario Controlli Operativi”; **QPP_KIT04_A05** “Utilizzo calibri per controllo diametro fune TIRAK”; **QPP_KIT04_A06** “Verifica Trimestrale delle catene del paranco a mano”; **QPP_KIT04_A07** “Verifica Trimestrale delle catene”; **QPP_KIT04_A08** “Verifica Trimestrale delle funi”).
- **IDP_SIC01** “Modalità per la Gestione dei verbali audit di sicurezza per le attività NEB e SEB”. E’ l’istruzione che la Società si è data al fine di gestire i verbali di audit per le condizioni di sicurezza delle attività NEB e SEB, i cui esiti vengono documentati e registrati attraverso la compilazione di un apposito verbale, ove vengono annotati gli esiti della verifica (cfr. **MDP_SIC_NEB01** “Verbale di audit per le condizioni di sicurezza delle attività NEB (ascensori)”; **MDP_SIC_NEB02** “Verbale di audit per le condizioni di sicurezza delle attività NEB (scale e marciapiedi mobili)”; **MDP_SIC_SEB01** “Verbale di audit per le condizioni di sicurezza delle attività SEB (ascensori)”; **MDP_SIC_SEB02** “Verbale di audit per le condizioni di sicurezza delle attività SEB (scale e marciapiedi mobili)”; **MDP_SIC_SEB03** “Verbale di audit per le condizioni di sicurezza delle attività SEB (porte)”) In particolare, le Istruzioni Operative (I.O.) di cui si è dotata la Società, si caratterizzano per una puntuale indicazione degli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro propri della singola operazione assegnata ai lavoratori. Cfr., ad es. istruzioni AM-01.01.026-AP10 (Kone Monospace®, Flexible Manning), AM-01.01.026-AP12 IT (Procedura Single Man Working Per Impianti Monospace®), AM-03.12.086_main_en (Porta automatica di cabina AMDCY Istruzioni per l'installazione), AM-11.65.020_F_IT (Istruzioni Per La Messa In Servizio Dei Sistemi Di Azionamento V3f25 E V3f18), AM-51.05.001 F4 (Scala mobile KONE TravelMaster™ 110 (EJV) Istruzioni per l'installazione), AM-01.01.001 (Metodo Generale di Lavoro a Integrazione delle Specifiche Istruzioni di Montaggio), AM-01.01.080 (Metodo Generale di Lavoro a Integrazione delle Specifiche Istruzioni di Smontaggio), EXP 0902 (Verifica dei Capi Fissi delle Funi), FL-59.02.007

(TravelMaster™ 110 (EJV) Escalator Scheda per il personale sul campo), IL-00030_main_it Elettrificazione Del Vano Ascensore / Lce (Cavi E Scatole Di Giunzione Senza Canalizzazione), Guida Attività MBM (manutenzione basata su modulo - scale e tappeti mobili); MBM funi_oleo_04.06 (manutenzione basata su modulo - ascensori elettrici e oleodinamici); MBM_monospace_04_06 (manutenzione basata su modulo - ascensori MonoSpace® e MaxiSpace™).

- **SPP_KIT11** “*Gestione infortuni e mancati infortuni*”. Con tale procedura KONE ha inteso definire i ruoli, le responsabilità e le modalità operative per (i) la segnalazione e valutazione degli infortuni e mancati infortuni, (ii) la compilazione dei rapporti relativi, (iii) l’individuazione delle circostanze e della cause determinanti l’evento (iv) la messa in atto delle misure preventive e protettive e delle azioni correttive volte ad evitare il ripetersi degli eventi; (v) la predisposizione e l’aggiornamento dell’analisi statistica degli eventi.
- **QPS_QSA05** “*Gestione delle non conformità*” E’ la procedura con la quale la Società ha indicato in modo dettagliato quali sono le modalità con cui debbono essere gestite le azioni correttive e/o preventive -ivi inclusa la verifica dell’efficacia- adottate per situazioni di non conformità (“NC”), individuando ruoli e responsabilità. Per quanto attiene, in particolare, alle non conformità rilevate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la procedura distingue tra NC rilevate nel corso della normale attività lavorativa (con conseguente eventuale compilazione del modulo **QPS_QSA05_A01** “*Rapporto di Non conformità*” dalle NC emerse nel corso degli audit di sicurezza (rif. **QPS_QSA02** “*Audit di sicurezza*”). Tutte le NC rilevate vengono rinviate nel *Registro delle Non-Conformità*, secondo la procedura **QPS_QSA05_A02** e sono successivamente gestite secondo la procedura **QPS_QSA04** “*Azioni Preventive e Correttive*” (v. oltre);
- **QPS_QSA04** “*Azioni Preventive e Correttive*” E’ la procedura con la quale viene definito il sistema per la gestione delle non conformità e delle azioni correttive e preventive, con l’obiettivo, tra l’altro, di eliminare le cause di non conformità per impedirne il ripetersi.

3.3.3.7. Attività di acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie

La gestione dell’attività sensibile connessa alla richiesta e alla raccolta della documentazione e/o delle certificazioni obbligatorie per legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro e connesse all’esercizio dell’attività di KONE (art. 30, comma 1 lett. g) del D.Lgs. 81/2008) prevede i seguenti *standard* di controllo specifici:

- **QPP_KIT02** “*Gestione dei requisiti di legge in materia di sicurezza e ambiente*”. Si tratta di una procedura volta ad individuare, gestire, divulgare ed archiviare le prescrizioni legislative ed i riferimenti normativi che interessano le attività svolte nell’azienda, nonché gli adempimenti che ne derivano (rif. **QPP_KIT02_A01** “*Elenco prescrizioni legali applicabili e adempimenti*”)
- **QPS_QSA01** “*Gestione documenti e registrazioni del Sistema gestione Qualità Sicurezza e Ambiente*”. La procedura definisce i contenuti e le regole per compilare, approvare, identificare, distribuire, archiviare, riesaminare e cancellare i documenti e le registrazioni del Sistema di Gestione Qualità, Sicurezza & Ambiente.

3.3.3.8. Attività di periodica verifica dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate

Gli *standard* di controllo specifici di KONE collegati all’attività sensibile in questione constano di procedure che prevedono il controllo periodico dei dati e/o degli indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il Sistema di Gestione della sicurezza sul lavoro di KONE e, conseguentemente, la verifica di quella che è l’efficace applicazione

delle procedure dalla stessa adottate (art. 30, comma 1 lett. h) del D. Lgs. 81/2008). Il richiamo è alla procedure che seguono:

- **QPP_KIT06** *“Riesame del Sistema di gestione qualità, ambiente, salute e sicurezza da parte della Direzione”*. E’ la procedura con la quale si individuano i soggetti responsabili oltre che le modalità di esecuzione del riesame periodico del sistema di gestione qualità, ambiente, salute e sicurezza da parte della Direzione Aziendale, da effettuare con cadenza almeno annuale e con l’obiettivo di perseguire il miglioramento continuo del sistema. La procedura prevede, per ciascuna delle aree oggetto di riesame, la valutazione tra l’altro- degli aspetti seguenti (i) stato delle azioni del precedente riesame; (ii) grado di raggiungimenti dei traguardi e obiettivi; (iii) applicazione della Politica Sicurezza e Ambiente; (iv) adeguatezza della struttura organizzativa; (v) analisi degli audit interni/esterni dei sistemi di gestione; (vi) risultati della sorveglianza; (vii) risultati della partecipazione e della consultazione; (viii) stato delle azioni preventive, correttive, non conformità; (ix) analisi degli incidenti, infortuni e mancati infortuni; (x) cambiamenti situazioni circostanti; (xi) nuove o modificate tecnologie; (xiii) cambiamenti provenienti dall’esterno etc etc. L’output del riesame è costituito dal modulo **QPP_KIT06_A01** *“Modulo verbale di riesame della Direzione del SGSA”*.
- **QPP_KIT03** *“Obiettivi, traguardi e dei programmi del Sistema di Gestione Sicurezza e Ambiente”*. E’ lo standard di controllo che KONE ha previsto al fine di stabilire le modalità con cui definire gli obiettivi ed i traguardi che la Società intende raggiungere in materia di salute e sicurezza sul lavoro e verificarne il grado di realizzazione (rif. **QPP_KIT03_A01** *“Programma di Gestione Sicurezza e Ambiente”* e **QPP_KIT03_A02** *“Verifica grado di raggiungimento obiettivi e traguardi”*);
- **QPS_QSA02** *“Audit Interni”* Si tratta della procedura con cui vengono definite le responsabilità e le modalità operative necessarie per pianificare, gestire, controllare il processo di audit interno e garantire che gli audit siano effettuati regolarmente e conducano al raggiungimento di obiettivi prefissati, e tra questi la verifica e l’attuazione di azioni correttive e di miglioramento dei processi in termini di sicurezza per utenti e dipendenti.
- **IDP_SIC01** *“Modalità per la Gestione dei verbali audit di sicurezza per le attività NEB e SEB”*. E’ l’istruzione che la Società si è data al fine di gestire i verbali di audit per le condizioni di sicurezza delle attività NEB e SEB, i cui esiti vengono documentati e registrati attraverso la compilazione di un apposito verbale, ove vengono annotati gli esiti della verifica (cfr. **MDP_SIC_NE01** *“Verbale di audit per le condizioni di sicurezza delle attività NEB (ascensori)”*; **MDP_SIC_NE02** *“Verbale di audit per le condizioni di sicurezza delle attività NEB (scale e marciapiedi mobili)”*; **MDP_SIC_SE01** *“Verbale di audit per le condizioni di sicurezza delle attività SEB (ascensori)”*; **MDP_SIC_SE02** *“Verbale di audit per le condizioni di sicurezza delle attività SEB (scale e marciapiedi mobili)”*; **MDP_SIC_SE03** *“Verbale di audit per le condizioni di sicurezza delle attività SEB (porte)”*) In particolare, le Istruzioni Operative (I.O.) di cui si è dotata la Società, si caratterizzano per una puntuale indicazione degli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro propri della singola operazione assegnata ai lavoratori. Cfr., ad es. istruzioni AM-01.01.026-AP10 (Kone Monospace®, Flexible Manning), AM-01.01.026-AP12 IT (Procedura Single Man Working Per Impianti Monospace®), AM-03.12.086_main_en (Porta automatica di cabina AMDCY Istruzioni per l’installazione), AM-11.65.020_F_IT (Istruzioni Per La Messa In Servizio Dei Sistemi Di Azionamento V3f25 E V3f18), AM-51.05.001 F4 (Scala mobile KONE TravelMaster™ 110 (EJV) Istruzioni per l’installazione), AM-01.01.001 (Metodo Generale di Lavoro a Integrazione delle Specifiche Istruzioni di Montaggio), AM-01.01.080 (Metodo Generale di Lavoro a Integrazione delle Specifiche Istruzioni di Smontaggio), EXP 0902 (Verifica dei Capi Fissi delle Funi), FL-59.02.007 (TravelMaster™ 110 (EJV) Escalator Scheda per il personale sul campo), IL-

00030_main_it Elettificazione Del Vano Ascensore / Lce (Cavi E Scatole Di Giunzione Senza Canalizzazione), Guida Attività MBM (manutenzione basata su modulo - scale e tappeti mobili); MBM funi_oleo_04.06 (manutenzione basata su modulo - ascensori elettrici e oleodinamici); MBM_monospace_04 06 (manutenzione basata su modulo - ascensori MonoSpace® e MaxiSpace™).

3.4. L'Assetto Organizzativo e la delega di Funzioni

All'interno della complessa articolazione aziendale di KONE, la ripartizione delle funzioni, dei poteri e dei correlativi doveri in materia di salute e sicurezza sul lavoro è espressione di precise scelte organizzative, che hanno portato la Società a ricorrere anche all'istituto della *delega di funzioni* di cui all'art. 16 del d.lgs. 81/2008 (vedasi Allegato 2 alla Parte Generale); tale allegato è aggiornato a cura dell'Organismo in caso di successive modifiche.).

La *delega di funzioni* è quell'istituto normativamente previsto dalla normativa prevenzionistica che ricorre allorquando, mediante un atto di incarico o delega, viene costituita in capo al delegato una nuova *posizione di garanzia*, con il conseguente ritrarsi della sfera di competenza del delegante (datore di lavoro).

In linea con la costante giurisprudenza sull'argomento e con l'art. 16 sopra richiamato, la Società conferisce delega di funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel rispetto dei seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da *atto scritto*, recante data certa (lett. a)⁸;
- b) che il delegato possieda tutti i *requisiti di professionalità ed esperienza* richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate (lett. b));
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i *poteri di organizzazione, gestione e controllo* richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate (lett. c));
- d) che essa attribuisca al delegato l'*autonomia di spesa* necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate (lett. d));
- e) che la delega sia *accettata* dal delegato *per iscritto* (lett. e)).

Rimane - comunque - fermo il dovere di vigilanza sull'attività del delegato da parte del delegante, che viene esercitato attraverso la predisposizione ed efficace attuazione dei sistemi di verifica e controllo di cui al presente Modello (art. 16, comma 3, d.lgs. 81/2008).

Nell'ambito delle attività sensibili, un ruolo preminente è svolto da quelle che sono le funzioni aziendali che vengono qui di seguito precisate (si veda il **paragrafo 4.1 "Risorse, ruoli, responsabilità e autorità"** del "Manuale Ambiente e Sicurezza").

- **Datore di lavoro:** definito dall'art. 2 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 81/2008 come "*il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa*";
- **Delegato funzionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro:** è il soggetto che, per i suoi requisiti di professionalità ed esperienza, viene delegato dal datore di lavoro – con apposito atto scritto recante data certa - a svolgere gli obblighi su di lui ricadenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ad eccezione di quelle che sono le funzioni indelegabili di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 (valutazione del rischio ed

⁸ Da qui la necessità del suo conferimento a mezzo di procura notarile. In merito, si veda – *ex multis* – Cassazione penale, sez. III, 24 Gennaio 2007, n. 2287, nella quale la Corte di Cassazione ha affermato che "*la delega di funzioni, per escludere la responsabilità del titolare dell'impianto o della macchina, deve [...] essere resa pubblica con le forme di pubblicità previste dalla natura dell'ente*". In senso analogo, si veda, altresì, Cassazione penale, sez. III, 1° Giugno 2000, n. 22326, in cui la Suprema Corte rileva che "*l'imputato non ha provato di aver conferito ad altri soggetti formale delega dei poteri nella normativa [prevenzionistica]*" e "*irrilevante è la dedotta prova testimoniale, inidonea a sovvertire il pacifico dato della mancata produzione di delega formale avente data certa*".

elaborazione del relativo documento nonché nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione);

- **Dirigente:** definito dall'art. 2, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 81/2008 come la *“persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”*;
- **Preposto:** definito dall'art. 2, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 come la *“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”*;
- **Lavoratore:** definito dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 come la *“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione”*;
- **Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione (di seguito anche “RSPP”):** definito dall'art. 2, comma 1 lett. f) del D.Lgs. 81/2008 come la *“persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi della Società”*;
- **Addetto al Servizio di Prevenzione e protezione (di seguito anche “ASPP”):** definito dall'art. 2, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 81/2008 come la *“persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi della Società”*;
- **Addetto alla gestione delle emergenze:** lavoratore designato dal datore di lavoro con apposito atto scritto, da lui accettato, e chiamato a gestire le situazioni di emergenza reali e potenziali in azienda;
- **Medico competente:** definito dall'art. 2, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 81/2008 come quel medico che è *“in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008”*;
- **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito anche “RLS”):** definito dall'art. 2, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 81/2008 come la *“persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”*;
- **Responsabile del Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza:** è la persona che è stata nominata dall'Amministratore Delegato di KONE Responsabile per il SGAS, con il compito di assicurare che lo stesso venga introdotto ed applicato, secondo i requisiti previsti, in tutti i luoghi ed in tutti gli ambiti operativi all'interno dell'organizzazione stessa, riferendone all'Alta Direzione e ai Datori di Lavoro.

L'attuale assetto organizzativo di KONE è strutturato secondo lo schema dell'organigramma riportato all'allegato 2 della Parte Generale del Modello. Il complesso della documentazione sopra indicata è tenuto e aggiornato a cura della funzione del personale.

Gli *standard* di controllo specifici di KONE collegati all'attività sensibile in questione constano della predisposizione di una struttura organizzativa aziendale che preveda una articolazione di funzioni in grado di assicurare le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, la

valutazione, la gestione ed il controllo dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto indicato al **paragrafo 4.1** “*Risorse, ruoli, responsabilità e autorità*” del “*Manuale Ambiente e Sicurezza*”.

I ruoli, i compiti e le responsabilità in materia prevenzionistica delle diverse funzioni aziendali vengono comunicati ai soggetti responsabili mediante apposita formalizzazione dei rispettivi incarichi.

3.5. Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza

In relazione, specificamente, a questa Parte Speciale del Modello, l’Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- a) verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti ai soggetti indicati come responsabili di operazioni o procedimenti nella presente Parte Speciale;
- b) verificare periodicamente il mantenimento delle condizioni di validità dello SGAS e della relativa certificazione;
- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, l’effettiva adozione di clausole standard finalizzate:
 - (i) all’osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del d.lgs. 231/2001;
 - (ii) alla possibilità della Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - (iii) all’attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso contrattuale nei riguardi di partner o di consulenti) qualora si accertino violazioni delle relative prescrizioni.

3.6. Terzi Destinatari della Parte Speciale

Occorre da ultimo precisare che in materia di salute e sicurezza sul lavoro assume particolare rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della Società, svolgono un’attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori.

In questo ambito, devono pertanto considerarsi Terzi Destinatari:

- a) i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione (di seguito, collettivamente indicati anche ‘Appaltatori’);
- b) i fabbricanti ed i fornitori (di seguito, collettivamente indicati anche ‘Fornitori’);
- c) i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti (di seguito, anche ‘Progettisti’);
- d) gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici (di seguito, anche ‘Installatori’).

In particolare, la Società ha predisposto adeguate procedure al fine di assicurare che gli Appaltatori:

- garantiscano la propria idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione;
- recepire le informazioni fornite dal Datore di Lavoro circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Datore di Lavoro;

- cooperino con il Datore di Lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di contratto di appalto o d'opera o di somministrazione;
- coordinino con il Datore di Lavoro gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

Si veda in proposito quanto indicato *supra*, al paragrafo 3.3.3.3 Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute in relazione alla procedura **SPP_KIT04** “*Gestione sicurezza nei lavori in appalto e subappalto*”.

Analogamente, sono stato individuati i presidi e gli standard di controllo volti ad assicurare che i Fornitori rispettino il divieto di fabbricare vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che i Progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti rispettino i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche, scegliendo attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia (v., oltre alla procedura **SPP_KIT04** di cui sopra, anche la procedura **QPP_KIT04** “*Gestione controlli operativi, sorveglianza e manutenzione*”).